



**N. 54-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice* CAPACCHIONE

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2013

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

**d'iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, DE PETRIS, CRIMI, AIROLA, ALBERTI CASELLATI, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASSON, CASTALDI, CATALFO, CERONI, CHITI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CIRINNÀ, COMPAGNA, COTTI, CUCCA, D'ADDA, DE PIETRO, DE PIN, DI BIAGIO, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, Stefano ESPOSITO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FEDELI, FINOCCHIARO, FORNARO, FUCKSIA, GAETTI, GALIMBERTI, GAMBARO, GATTI, GENTILE, Rita GHEDINI, GIANNINI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCIDI, LUMIA, MANASSERO, MANCUSO, MANGILI, MARAN, MARGIOTTA, Luigi MARINO, MARTELLI, MARTON, MATTESINI, MERLONI, MESSINA, MICHELONI, MINNITI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, MUSSINI, PAGLIARI, PAGLINI, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTANGELO, SCIASCIA, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, SPILABOTTE, TARQUINIO, TAVERNA, VACCARI, VACCIANO e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

## **INDICE**

|  |             |   |
|--|-------------|---|
| Parere della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Amati ed altri e<br>testo proposto dalla Commissione ..... | »           | 4 |

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

**sul disegno di legge**

15 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE N. 54**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

**Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale**

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra

## Art. 1.

**1. All'articolo 414 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:**

«La pena di cui al primo comma, numero 1), si applica a chiunque nega l'esistenza di crimini di genocidio o contro l'umanità o di guerra»;

**b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:**

«Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo, crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra, la pena è aumentata della metà».